



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione. Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione del
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza

Sutti gli atti del procedimento senale
Contro

1. Crespi dott. Silvio fu Cristoforo, nato a Mi-
lano il 24 settembre 1868, presidente del Con-
siglio d'amministrazione della Banca Commer-
ciale Italiana, Senatore del Regno.
2. Saldini Cesare fu Bartolomeo, nato a Mila-
no il 12 ottobre 1848, ingegnere, vice presiden-
te del Consiglio d'amministrazione della Ban-
ca Commerciale Italiana, Senatore del Regno.
3. Cocplitz Giuseppe fu Bonaventura, di anni 54,
nato a Varsavia e residente a Milano, am-
ministratore delegato della Banca Commercia-
le italiana.
4. Fenuoglio Pietro fu Giovanni, nato a Torino
il 3 maggio 1867, ingegnere, vice presidente del
Consiglio d'amministrazione della Banca Com-
merciale Italiana.
5. Parea Carlo fu Luigi, di anni 52, nato e
domiciliato a Torino, Consigliere d'amministra-

zione della Banca Commerciale Italiana;

6. Sacchi Guido fu Giuseppe, di anni 55, nato e domiciliato a Milano, ragioniere, Consigliere ed amministratore della Banca Commerciale Italiana;

7. Tirelli Gio: Battista fu Santino, nato a Varenna il 27 dicembre 1848, domiciliato a Milano, industriale, vice presidente della Società Anonima "Credito Italiano". Senatore del Regno.

8. Balzarotti Federico Ettore fu Giuseppe, di anni 55, nato e domiciliato a Milano, amministratore delegato della Società Anonima "Credito Italiano".

9. Levi della Vida Ettore fu Mosè, di anni 70, nato a Venezia e domiciliato a Roma, segretario del Consiglio d'amministrazione della Società Anonima "Credito Italiano".

10. Fogliani Angelo fu Giuseppe, nato a Milano e domiciliato a Roma, amministratore delegato della Banca Italiana di Sconto.

11. Ferrone Pio fu Ferdinando, nato a Castellazzo Bormida il 30 ottobre 1846, domiciliato a Roma, già vice presidente della Banca Commerciale Italiana.

12. Ferrone Mario fu Ferdinando, nato ad Alessandria il 1° gennaio 1848 e domiciliato a Roma, consigliere d'amministrazione della Banca Commerciale Italiana.

Imputati

a) Coeplitz, Parca, Fogliani, Ferrone Pio e Ferrone Mario. Del reato di cui agli articoli 63 e 243 del codice penale, per aver in concorso tra loro, durante i mesi di febbraio e marzo 1920, mediante incetta compiuta in rialzanti proporzioni di azioni della Banca Commerciale Italiana ed col proposito determinato, seguito dal fatto, di costringere, con l'eser-

c) (in virtù del diritto di sconto, i renditori all'immediata conseguenza dei titoli) prodotto un aumento sensibile nelle quotazioni delle predette azioni, che, da una media di £ 1150 a £ 1250, salirono sino a £ 2450 nelle borse di commercio di Torino, Genova, Milano, Firenze e Roma.

b) Crespi, Saldini, Cocplitz, Fenoglio, Parea e Sacchi - del reato punito dal combinato disposto degli art. 144 e 244 n. 3 del codice di commercio, in relazione agli art. 10 e 79 del codice penale, per avere in Milano dal 5 marzo al 12 maggio 1920, con atti esecutivi della medesima risoluzione, nella predetta rispettiva loro qualità della Banca Commerciale Italiana, acquistato per conto e con i mezzi finanziari della Banca medesima, mediante l'intervento della Società Commerciale d'Oriente, della Società Italiana di Credito Commerciale e della Banca Francese-Italiana per l'America del Sud, n. 304.897 azioni di essa Banca Commerciale, le quali vennero in seguito cedute al Consorzio Mobiliare e Finanziario, costituito allo scopo di sostituirsi fittiziamente alla Banca Commerciale nel possesso e nel potere di disporre delle azioni e di perseguire, per tal modo, le finalità della stessa Banca.

c) Pirelli, Balzarotti e Levi della Vida - del reato di cui agli art. 144 e 244 n. 3 del codice di commercio, 10 e 79 del cod. penale, per avere in Milano durante il primo semestre del 1920, con atti esecutivi della medesima risoluzione, nella predetta loro rispettiva qualità di amministratori i primi due, e di segretario del Consiglio d'amministrazione il terzo, della Società Anonima Credito Italiano, acquistato dalla Società per l'Industria chimica, e da altre, n. 304.897 azioni Credit, a mezzo della Compagnia

quia finanziaria Nazionale, istituita allo scopo di eludere il divieto di cui negli articoli succitati è di sostituire essa Compagnia fittiziamente al "Credito Italiano". Nel possesso è nel potere di disposizione delle azioni e di perseguire, per tal modo, la finalità dello stesso Istituto.

Premesso in fatto che, verso la fine del 1914, i fratelli Pio e Mario Ferrone, rappresentanti il cospicuo gruppo industriale che metterà capo alla Società Anonima "Pio. Ansaldo", la quale già si era resa tanto benemerita della causa nazionale durante la guerra, apprestando i mezzi che, poscia, contribuirono efficacemente alla nostra gloriosa vittoria, volendo acquistare una adeguata influenza nell'amministrazione della Banca Commerciale Italiana, da essi ritenuta ostile allo sviluppo della loro vasta azienda, impresero a fare larga incetta di azioni Comit, determinando così un rapido e forte rialzo nel prezzo di esse come mai si era verificato per lo innanzi.

In vero, mentre prima quelle azioni erano state quotate, al massimo, salvo lievi oscillazioni, intorno alle £ 850 ciascuna, presero, di botto, a salire al prezzo di £ 107 nel marzo 1918 e quindi, progressivamente, di £ 113 nel giugno, sino a £ 124 a fine luglio dello stesso anno.

Questo fenomeno che tende a perturbare sensibilmente il normale andamento del mercato dei pubblici valori, oltre ad impressionare ed l'opinione pubblica, non potrà non allarmare i diretti della Banca Commerciale e, per essi, un numeroso e non meno cospicuo gruppo di antichi e fedeli azionisti della

stessa, i quali mettevano capo, a loro volta, al Banco L. Marsaglia, di cui era rappresentante il ragioniere Carlo Farca.

Costoro preoccupandosi dei Perrone, venendo in possesso della maggioranza delle Comit, volevano asservire alla loro egemonia la Banca Commerciale Italiana per disporre delle attività a vantaggio esclusivo delle industrie da essi dirette e controllate, a scongiurare tale pericolo, anche essi presero a fare largo acquisto delle stesse azioni.

Di qui una lotta aspra e serrata tra i due gruppi, la quale andò sempre più acuitosi per lo intensificarsi dell'acaparramento da ambo le parti; lotta, però, che pare dovesse cessare per l'accordo intervenuto, indi a poco, tra gli stessi gruppi e che dette luogo al Sindacato di blocco del 12 giugno 1918. Codesto Sindacato venne costituito, inizialmente, col deposito presso la cassa della sede centrale della Banca Commerciale di cinquantamila Comit, le quali, in progresso di tempo, salirono alla rilevante cifra di 117.027 azioni, metà di proprietà dei Perrone e metà del gruppo Marsaglia; onde ne fu affidata la direzione e la gestione ad un Comitato misto, composto di quattro persone rappresentanti, due il gruppo Marsaglia, e due il gruppo Perrone, e cioè Coeplitz e Fenoglio e Tolpi da una parte, l'uno e l'altro dei fratelli Perrone e l'avvocato Luigi Parodi dall'altra parte.

Malgrado però il patto sindacale che mirava al duplice scopo di tenere vincolate per due anni, sino al 30 giugno 1920, le azioni bloccate e di impedire ogni ulteriore separato acaparramento di esse da parte dei due gruppi

pi, questi non disarmarono affatto: la tregua non fu che effimera, apparente, poiché; come essi stessi ammettono palleggiando sulle responsabilità, i Perrone prima, trascurando gli impegni presi, ed i componenti il gruppo avversario poi, continuarono ad incettare, di sottomano, nel proprio rispettivo interesse, azioni della Commerciale: Prova ne sia, che le Comit, le quali nel secondo semestre del 1918 erano andate declinando sino al prezzo di £ 961 ciascuna, presero nuovamente a risa, lire con corsa sfrenata e con tale crescendo da raggiungere, nel marzo del 1920, il prezzo di £ 2450 per ognuna.

In vista di ciò gli aderenti al gruppo Marsaglia, persuasi della minima efficacia della organizzazione del Sindacato, a conseguire lo scopo della difesa del titolo della Commerciale, pensarono, a seguito del conforme parere del Coc, plitz, di istituire un ente speciale a cui si sarebbe dovuto dare la forma di una società anonima, avente un importante capitale proprio per radunare le azioni di spettanza del lo stesso gruppo Marsaglia e quelle di proprietà del Perrone.

Così nacque il Consorzio Mobiliare Finanziario, che venne regolarmente costituito con rogito il marzo 1920 del notaio Serina e col capitale di 150 milioni, al quale sottoscrissero anche i Perrone, che avevano già ceduto, sino dal 16 dello stesso mese, un pacco di 200 mila Comit, di cui facevano parte le 93 mila formanti la quota da essi precedentemente apportata al Sindacato del 1918.

Intanto, parallelamente al movimento ascensionale del prezzo delle Comit e, quasi identico per le cause che lo avevano determinato, altro

movimento di rialzo si manifestava nel campo della quotazione delle azioni del "Credito Italiano", le quali esordite, nel gennaio 1918, al prezzo ciascuna di £ 595, andarono mano mano rapidamente aumentando, in guisa che, a fine settembre dello stesso anno, avevano raggiunto il prezzo di £ 834.

La spiegazione di questo secondo e non meno importante fenomeno va ricercata nel fatto che un forte gruppo di azionisti del Credito Italiano, con a capo Agnelli della Fiat e Gualino della Inia, temendo che i Perroux, quando fossero riusciti ad impadronirsi della Commerciale, volessero tentare altrettanto in rapporto del Credito Italiano, a prevenire siffatto evento, presero a fare così larga incetta di azioni Credit, donde il rilevato rincaro. Indi accadde che, a simiglianza di quanto si era verificato per la Commerciale, anche gli azionisti del Credito Italiano addisunero, nell'aprile 1918, alla formazione di un Sindacato di blocco, al cui aderiva lo stesso gruppo Agnelli - Gualino, e nel quale rimasero incolate 95 mila azioni Credit.

Ma poiché anche codesto Sindacato fallì al suo scopo, in quanto, poco dopo, le Credit ripresero una vertiginosa corsa al rialzo, che lo portò al prezzo di lire mille ognuna, gli amici del Credito Italiano, per porsi riparo, ritennero opportuno seguire l'esempio degli amici della Commerciale. Pertanto mentre questi costituivano l'anzidetto Consorzio Mobiliare, gli altri darano vita, contemporaneamente, alla Compagnia Finanziaria Nazionale.

Questa infatti veniva costituita con rogito

25 marzo 1920 per Notaio Foscarini e col capi-
tale sociale di cento milioni, a cui sottoscrisse
fra gli altri, per dieci milioni, indi ridotte
a sei e mezzo, lo stesso Credito Italiano a
mezzo del Balzarotti suo Consigliere Delegato.
Con la istituzione delle due nuove Società
anonime, Consorzio e Compagnia, si chiu-
deva il periodo tempestoso della lotta banca-
ria, a cui la psicologia popolare aveva
attribuito il titolo fantasioso di "Scalata
alle Banche" ed trovò larga eco nella vita
ed polemica svoltasi nella stampa.

Purtroppo però quella lotta era destinata
ad avere uno strascico, a convertirsi cioè
in lotta giudiziaria, poiché l'avvocato Eurlotti,
nella sua qualità di azionista della Banca
Commerciale, inviava ai due rami del
Parlamento una sua petizione in data 4
maggio 1920, con analogo nota illustrativa
con la quale accusava apertamente i fra-
telli Perone di agiotaggio per il largo ac-
carramento delle Comit, consigliate, secon-
do egli asseriva, o favorite dallo stesso Mi-
nistero del tempo, e li dirigenti la Commer-
ciale di avere, in occasione dell'aumento
del capitale, danneggiato sensibilmente gli
antichi azionisti; quindi chiedeva venis-
se disposta un'inchiesta parlamentare.

In conseguenza di quella petizione, che il
Parlamento inviava al Ministero competente
mentre questo ordinava una inchiesta am-
ministrativa, il cui risultato non ha rile-
vanza ai fini dell'attuale istruttoria, l'auto-
rità giudiziaria iniziava, a sua volta, due
distinti procedimenti penali a Genova ed
a Milano perché i fatti denunciati dal Eurlotti
si erano svolti parte nell'una, parte

nell'altra di quelle due giurisdizioni.

Però il procedimento iniziato dall'autorità giudiziaria di Genova è carico soltanto dei fratelli Perrone e del Cocplitz, ed unicamente pel delitto di agiostaggio, veniva troncato sul nascere con decreto 29 aprile 1920, col quale quel giudice istruttore, sulla conformità richiesta del P. M., dichiarava, la norma dell'art. 179 del cod. di proc. pen., non fosse il caso di promuovere l'azione penale, perchè l'incetta delle Comit su quel mercato non era stata fatta con l'uso di mezzi fraudolenti, tale non potendosi considerare l'esercizio del diritto di sconto.

Invece l'autorità giudiziaria di Milano che aveva dato largo svolgimento alle indagini, disponendo anche una perizia contabile, procedeva all'interrogatorio degli imputati previo mandato di comparizione, contestando ai fratelli Perrone, al Pogliani, al Cocplitz ed al Parca il delitto di agiostaggio di cui nell'art. 243 prima parte del cod. penale, ed agli stessi Cocplitz e Parca, nonché a Crespi e Fenoglio il reato previsto e represso nel combinato disposto degli articoli 114 e 247 n. 3 del codice di commercio.

Senonchè essendo risultato, dal proseguimento della istruttoria, che nei fatti denunziati fosse concorsa anche l'opera del Senatore Saldini, Vice Presidente della Com. merciale; e d'altro canto essendo stato, nel frattempo, il Crespi, Presidente dello stesso Istituto, nominato Senatore, gli atti venivano poscia trasmessi, a norma dell'art. 94 dello Statuto, a questa Alta Corte di Giustizia per il corso ulteriore.

Per parità di ragione, venivano trasmessi

anche all'Alta Corte gli atti del procedimento
contro i dirigenti del Credito Italiano, chia-
mati a rispondere del solo delitto di cui
agli art. 144 e 249 n. 3 del codice di commer-
cio, perché del relativo Consiglio d'ammini-
strazione faceva parte il Senatore Pirelli,
quale Vice Presidente.

Che, con atto del 14 aprile 1921 i fratelli
Pio e Mario Perrone si costituirono parte
civile in nome proprio e nell'interesse
della Società Nazionale di Navigazione da
essi rappresentata, ben vero contro il solo
Eocplitz, addebitandogli:

a) di avere, con la forma artificialmente
predisposta della costituzione del Consorzio
Mobiliare Finanziario, comprato, con denaro
proveniente dalle casse della Banca Commer-
ciale, il numero di circa 480 mila azioni
della stessa Banca per un importo complessi-
vo di oltre lire cinquecentomilioni, somma
eccedente di circa centottantamilioni il capi-
tale, che è di 312 milioni, di quel Istituto,
onde essendo rimasto quel capitale intera-
mente assorbito, la Banca continuò a
funzionare esclusivamente coi depositi e
con le riserve.

b) di avere falsificato le scritture contabili
della Banca Commerciale, specialmente per
quanto riguarda la registrazione del paga-
mento della somma di lire quaranta milio-
ni prelevata dal Eocplitz dalle riserve e dal
portafogli della Direzione Centrale della Ban-
ca medesima e conseguente il 16 marzo
1920 a Vitaliano Di Capua in conto del pro-
prio delle 200 mila Comit cedute dai Perrone.
Altra costituzione di parte civile venne
fatta contro lo stesso Eocplitz ed i Senatori

Crespi e Saldini, in data 10 settembre 1921, da
Filippo Tempera il quale, poscia, con un così
dello "foglio di lumi" si fece a denunziare
a carico di tutti gli amministratori della
Commerciale una lunga e variata serie
di illecite speculazioni finanziarie che
a suo dire, costoro avrebbero compiuto e
fra le quali quella di avere finanziato
"il movimento operaio d'invasione ed oc-
cupazione delle fabbriche per trarre vantag-
gio dalle conseguenze di una guerra ci-
vile che avrebbe, tra l'altro, prodotto un
rialzo sui cambi".

Infine con atto del 17 settembre 1921, quan-
do già era stata, da oltre due mesi, notifi-
cata la requisitoria del P. M., una terza
costituzione di parte civile aveva luogo
in persona del rag. Igo Lippi, nella quali-
tà di azionista tanto della Banca Commer-
ciale, quanto del Credito Italiano, contro
il Senatore Crespi, Coeplitz, Fenoglio, Parea
e Sacchi, nonché contro il Senatore Pi-
relli e Balzerotti, insistendosi dal Lippi,
nei riguardi di tutti costoro, nell'accusa
di commettere i reati di cui in rubrica,
mentre a carico degli amministratori del
Credito Italiano non era mai stato denun-
ziato e quindi non si era mai proceduto
pel delitto di agiotaggio.

In diritto.

Attesochè, passando all'esame delle risul-
tanze processuali sia d'uopo, anzitutto, rico-
noscere che benchè si avvisava il P. M. nel ri-
tenere non costituisse reato il fatto di cui
nel primo capo d'imputazione, aseritto ai
fratelli Perrone, e Pogliani, Coeplitz e Parea,
perchè vi fa difetto il simultaneo concorso

di due dei principali estremi richiesti ad integrare la figura del delitto di aggristaggio, previsto e represso dall'art. 235 prima parte del codice penale, val dire, si fa di fatto:

I. la intenzione dolosa, nell'agente, di produrre una diminuzione od un aumento nel prezzo delle merci o dei titoli di credito, negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, quali, indubbiamente, le azioni di una società commerciale.

II. la diffusione di false notizie o l'uso di altri mezzi fraudolenti, coi quali l'avvenuto aumento o diminuzione dei prezzi debba trovarsi in relazione di effetto a causa.

Invero, riguardo al primo dei connotati estremi, basta, ad escluderne il concorso, il riflesso che tanto i Perrone, quanto gli altri imputati, si dottero a fare larghi e ripetuti acquisti di azioni Comit, non col proposito di farne oggetto di speculazione borsistica, di rivenderle cioè al più alto costo, ovvero, dopo averle vendute a termine di ricomprarle ad un prezzo più basso possibile; invece essi gareggiarono nell'acquisto delle dette azioni, all'unico fine di possederne e disporne del maggior numero, per potere, gli uni, affermare la propria egemonia sulla Commerciale, gli altri, per scongiurare che ciò si verificasse. Pertanto, così i Perrone, come i loro avversari, aderenti al gruppo Marsaglia, avevano un interesse affatto opposto a quello di produrre il ribasso delle Comit, essendo intuitivo che il maggior prezzo di esse si risolvesse

esclusivamente in danno degli acquirenti ed a tutto vantaggio dei venditori.

Tudarno a questo proposito si oppone dalle parti civili, segnatamente dal Lippi, che non si debba individuare il dolo, richiesto per l'aggiotaggio, nella specifica e determinata finalità di produrre il rialzo ed il ribasso, bastando, alla incriminazione del fatto, il concorso del dolo generale o generico di cui all'articolo 45 prima parte del codice penale e consistente nella coscienza e nella volontarietà del fatto generativo del rialzo o del ribasso. Ma l'obiezione non ha consistenza che valga, in quanto è, dalla dimostrazione appunto di codesta specifica finalità, che attinge la propria essenza e fisionomia giuridica il delitto di aggiotaggio; non dal fatto generico, e per sé lecito, di aver voluto eseguire una incetta di titoli e merci, sia pure in larga misura. È vero che se quella incetta fu determinata, come nella specie non è punto a dubitare, da tutt'altro scopo che quello di turbare, con l'artifizioso rincaro delle Comiti, il mercato dei pubblici valori, esula evidentemente il dolo che informa il reato in esame, perché il turbamento del mercato non fu voluto, ma si verificò meccanicamente per effetto della maggiore richiesta del titolo.

In tale ipotesi potrebbe sorgere, se mai, la figura del reato preterintenzionale o colposo, sic, in tema di aggiotaggio, costituirebbe un assurdo giuridico.

Ma il motivo migliore per doverlo escludere, nell'operato dei Perrone e coimputati, il carattere delittuoso, sta nel mancato concorso del secondo dei suindicati estremi.

Niun dubbio, in punto di fatto, che l'insolito ed eccessivo rincaro del prezzo delle Comiti fosse conseguenza diretta, immediata, e può aggiungersi, esclusiva della vasta incetta di esse ad opera dei due gruppi in aspra contesa tra loro, però è benanche fuori contestazione che a tal uopo micid di essi ricorse al subdolo expediente di diffondere false notizie o di usare altri mezzi fraudolenti per trarre in inganno la fede pubblica e riuscire più agevolmente ad accaparrare o rastrellare il maggior numero possibile di azioni.

È che il concorso di codesto estremo sia indispensabile a dar vita all'aggiotaggio, lo si desume, a vista d'occhio, dalla chiara e precisa dizione del precitato articolo 293 del cod. penale, che ne dà la nozione sintetica del delitto in parola, ponendo in rilievo il concetto che soltanto la falsità e la fraudolenza dei mezzi può imprimere il carattere doloso all'accaparramento.

È poi ovvio che debba trattarsi di mezzi i quali abbiano in loro stessi insita la speciale attitudine ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, posto mente che in sostanza essi equivalgono e si identificano coi raggiri e con gli artifici richiesti a concretare la truffa, reato questo affine all'aggiotaggio, il quale non è che una truffa collettiva, inquanto si esplica non in danno di una persona individuale, ma di un numero indeterminato di persone.

A ribadire il suesposto concetto non è superfluo aggiungere che, nelle altre di,

sposizioni del Capo V°, sotto il quale è collocato l'art. 293 del cod. penale, configurandosi varie ipotesi delittuose congeneri; si parla di contraffazione, di alterazione di cose e di fatto, di collusione, di violazione di segreti, di inganno, che sono modi diversi, onde si esplica ed attua la frode nelle sue proteiformi manifestazioni, nel campo dei commerci, delle industrie e degli incanti.

Segue da ciò che la semplice incetta non possa mai annoverarsi tra i mezzi fraudolenti nel senso strettamente giuridico della parola; ed, a persuadersene, basterà tener presente i lavori preparatori del vigente codice penale, dai quali risulta che nel relativo progetto del 1887 la incetta era stata specialmente indicata come mezzo incriminabile a riguardo però, non del delitto di aggio, propriamente detto, ovvero del delitto della stessa indole, concernente la deficienza ed il rincaro delle sostanze alimentari (art. 326 dello stesso codice).

Senonché, a seguito del contrario parere della Commissione Senatoria dapprima, e poscia della Camera elettiva, la Commissione di revisione ordinava (verbale XXVII pag. 148) la soppressione di quella indicazione.

Ed il Guardasigilli del tempo, uniformandosi, ebbe a dire, nella sua relazione al Re:

« Credetti doverosi d'assecondare la concorde proposta delle Commissioni parlamentari e di quella di revisione, nel senso di non considerare delitto la sola incetta, ma di subordinarne il divieto penale al fatto di aver prodotto la deficienza od il rincaro delle sostanze alimentari, mediante false no-

„ tizie od altri mezzi fraudolenti - la stessa locu-
„ zione dell'art. 243 - che pel progetto costituiva,
„ ne una circostanza aggravante „

Le quali parole, contrariamente a quanto
obiettano le parti civili, che le dicono mani-
festazione inattendibile di opinioni perso-
nali, non del pensiero del legislatore, assun-
gono invece al valore di una vera interpre-
tazione autentica, la quale preclude l'adito
ad qualsiasi dubbio circa la non incrimina-
bilità della semplice incetta ai fini dell'aggi-
staggio.

Non è tampoco attendibile l'altra obiezio-
ne accampata dalle parti civili: Tempera
e Lippi, che l'incetta assuma senz'altro
il carattere di mezzo fraudolento, sempre
che s'impinge nel divieto di cui agli ar-
ticoli 144 e 244 n. 3 del codice di commercio
quando cioè, come si vorrebbe sostenere nel
caso in esame, trattasi dell'acquisto delle
azioni di una Società, fatto dai suoi am-
ministratori per conto e con denaro di essa.
È questa obiezione non è attendibile per un
duplice riflesso; anzitutto perché anche l'accu-
sa riguardante il cenno solito deve esse-
re ritenuta priva di fondamento come sa-
rà dimostrato più innanzi, secondariamen-
te poi perché, in punto di diritto, codesto de-
litto speciale, sebbene indubbiamente doloso,
non può, certo, avuto riguardo alla sua
intima essenza, esser compreso tra i delitti
fraudolenti. Pertanto mai, in ipotesi, il
reato di cui ai precitati articoli potrebbe far-
si valere quale mezzo idoneo alla consuma-
zione dell'aggiustaggio.

D'altronde sarebbe evidentemente assurdo
sostenere che lo stesso fatto - la compra illecita

delle azioni di una Società commerciale - pos-
sa essere incriminato quale reato a se stan-
te e, nel tempo stesso, come elemento costi-
tutivo di un altro distinto reato, essendo
ciò affatto contrario ai principii del disci-
plinare l'istituto del concorso, materiale
o formale, dei reati (art. 78²⁹ cod. pen.)

Con una ulteriore deduzione le stesse par-
ti civili assumono che siano da ritenersi
fraudolenti, se diretti a produrre rialzo o
ribasso fittizi, quei mezzi eziandis die, per
se stessi, non siano vietati dalla legge; ed
a conforto di siffatta deduzione aggiungono:
« come la chiave vera diventa falsa in ma-
no del ladro (art. 404 n. 1 cod. pen.) così il mez-
zo per se stesso innocuo, l'incetta, diventa
fraudolento se usato per commettere aggio-
taggio od altro delitto di frode »

Ora, a prescindere che tale argomento,
appunto perchè di carattere analogico non
possa spiegare efficacia veruna in mate-
ria penale, esso si appalesa, per quanto
specioso, altrettanto irrilevante, ove si riflet-
ta che la chiave vera cessa di essere tale e
diventa, per presunzione assoluta di legge,
falsa sin dall'istante medesimo in cui essa
viene sottratta alla sfera di custodia e di
esclusiva disponibilità del proprietario; di tal
chè, al momento della esecuzione del furto
la chiave era già divenuta falsa, costituiva
già il mezzo doloso che dà luogo alla rela-
tiva qualifica, nulla rilevando la sua pri-
mitiva qualità di chiave vera.

Del resto anche l'incetta può, come la
chiave, cangiare natura, può cioè trasfor-
marsi da lecita in delittuosa; ma ciò non
pel solo fatto del conseguimento automatico

rincarare o ribasso dei prezzi, sibbene soltanto nel caso, giacchè ripeterlo, essa sia accompagnata da mezzi falsi o fraudolenti che costituiscono il preciso elemento integratore dell'aggiustaggio.

Al pari dell'invecta non può annoverarsi, tra i mezzi fraudolenti, l'esercizio del diritto di sconto, di cui i due gruppi in lotta ed i loro aderenti, non di rado fecero largo uso nella gara per l'accaparramento delle Comit. Trattandosi di un diritto stabilito e disciplinato dalla legge 20 marzo 1913 sull'ordinamento delle Borse di Commercio e dal relativo regolamento, è di tutta evidenza che l'esercizio di esso non possa mai costituire un mezzo illecito, doloso e, tantomeno, fraudolento. E su di ciò non era possibile sollevare il benchè menomo dubbio, tantopiù che il quesito proposto ai periti non mirava già a stabilire, il che sarebbe stato un vero fuor d'opera, se l'uso del diritto di sconto costituisse, o meno, uno dei mezzi vietati dall'art. 293, sibbene se dai registri e carte contabili delle Borse interessate risultassero, per avventura, tracce dell'avvenuto abuso di un tale diritto.

I periti risposero negativamente al quesito e con ciò avrebbero dovuto ritenere assolto il loro compito, senonchè credettero aggiungere:

« dato che l'uso del diritto di sconto è autorizzato dalla legge, riesce tecnicamente ed economicamente arduo, per non dire impossibile, il potere concepire un abuso »

Però, è di facile intuizione lo errore di codesta ultronea ed inopportuna affermazione, dacchè l'abuso del diritto di sconto, come

di ogni altro diritto in genere, è giuridicamente possibile, sempre quando di quel diritto non si faccia, nei congrui casi, uso conforme alle tassative condizioni della legge che ne consente o regola l'esercizio.

Comunque, la inopportuna affermazione non intacca punto la parte sostanziale della perizia, che si riassume nella constatazione esauriente di essersi il diritto di sconto esercitato sempre con la massima legalità e correttezza da parte di tutti gli imputati, malgrado lo stridente contrasto d'interessi esistente fra loro.

È contro tale constatazione s'infraungono tutte le contrarie, sottili argomentazioni nelle quali si indugiano le parti civili a sostegno delle loro erronee deduzioni.

Anche i Perrone criticano la requisitoria, per quanto attiene alla esclusione dell'aggiustaggio, che vorrebbero fosse affermata in confronto del solo Coeplitz, e per un fatto nuovo, secondo essi, distinto e per se stante, val dire per un fatto avvenuto, non durante il periodo della lotta, bensì posteriormente al 10 marzo 1920, cioè dopo l'accordo intervenuto a Genova tra essi ed il Coeplitz e che prelude alla cessione del pacco delle 200 mila Comit e quindi alla costituzione del Consorzio Mobiliare, al cui capitale anche essi sottoscrissero.

Al riguardo si assume che il Coeplitz, dissimulando l'avvenuto accordo, ricorse alla manovra borsistica che, a giudizio dei Perrone, costituiva un efficace mezzo fraudolento della compra vendita incrociata od alternata delle Comit, nel senso che, a mezzo della Stabank egli, il Coeplitz, mentre da

un conto continuava ad acquistare le dette azioni esercitando, ove occorreva, il diritto di voto, dall'altro, a mercato artificioso, e samente alterato, le faceva vendere, realizzando forti guadagni alle spalle del pubblico.

Ora a parte che il fatto denunziato dai Perone, appunto perché nuovo, esorbiterebbe dai limiti dell'accusa, la quale riflette soltanto gli acquisti delle Comit verificatisi durante il periodo della lotta fra i due gruppi; a parte inoltre la serotina denuncia, non avvi altro valeroso elemento che suffraghi l'accusa: è fuori dubbio che, lungi dal costituire un vero e tipico caso di aggio, l'acquisto e rivendita di azioni di una Banca o di altri titoli negoziabili rientra nel novero delle ordinarie operazioni di borsa, che non implicano nulla d'illecito e tanto meno di fraudolento.

A questo punto cade in taglio rilevare che, non a torto, il Parca ed il Coeplitz si dolgono di una evidente omissione della requisitoria, in quanto il P. M. non estese ad essi la richiesta di non luogo per inesistenza di reato riguardo all'aggio, malgrado che anche essi fossero stati interrogati con mandato di comparizione dall'autorità giudiziaria di Milano pel detto reato, al pari dei loro correi Pogliani e Perone, e militassero a loro favore le stesse discriminanti obiettive ammesse per gli altri.

Però siccome identica dichiarazione di non luogo dovrà emettere, come più innanzi sarà dimostrato, per tutte indistintamente le imputazioni di cui in rubrica, è ovvio che non occorre fare speciale menzione di detta dichiarazione a riguardo dell'aggio.

taggio in rapporto al Parea ed al Goepflitz.

Attesoche, in ordine al secondo ed al terzo capo d'imputazione, riflettenti entrambi il delitto di cui nel combinato disposto degli art. 144 e 147 n. 3 del codice di commercio, l'accusa si concreta nel fatto che, taluni degli amministratori della Banca Commerciale da un canto, e cioè il presidente Senatore Crospi, i vice presidenti Senatore Saldini, ora defunto, e Fenoglio, l'amministratore delegato Goepflitz, ed i consiglieri Parea e Vaschi, e dall'altro taluni amministratori del Credito Italiano, e cioè il vice presidente Senatore Pirelli, il consigliere delegato Balzarotti ed il segretario Leni della Vida, volendo eludere il divieto di acquistare, per conto e con denaro di detti istituti, le azioni Comit d'Credit, di rispettiva pertinenza degli istituti medesimi, ricorsero all'espedito, per dare parvenza di legalità al loro operato, di creare fittiziamente due nuovi enti bancari, il Consorzio Mobiliare Finanziario e la Compagnia Nazionale Finanziaria, per di figurassero come i veri acquirenti di quelle azioni, mentre essi, in realtà, altro non sono che la longa manus, uno della Banca Commerciale e l'altra del Credito Italiano.

Ed a questo concetto, che costituisce il caposaldo dell'accusa, s'informa la requisitoria del S. M., il quale, pur insistendo strenuamente nell'accusa medesima, ne ha però sensibilmente attenuato la entità giuridica, assumendo che il reato in esame costituisca, anziché delitto, una semplice contravvenzione, ed, in conseguenza, ritenendo accertata la responsabilità dei predetti imputati, ne ha chiesto il rinvio, tranne del Leni del

la Vida, al giudizio della Commissione perma-
nente d'Accusa di questa Alta Corte, a norma
dell'art. 149 del Regolamento giudiziario del Senato.
Ma tale assunto si appalesa inattendibile,
perchè manifestamente erroneo in diritto e
destituito di solido fondamento in linea di
fatto.

Che si versi in tema di Delitto, vero e pro-
prio, basta a dimostrarlo quanto rileva la
stessa requisitoria, trascrivendo un brano del
la relazione Mancini sul progetto del codice
di commercio ora vigente, che cioè « l'im-
» piego dei Denari sociali nell'acquisto delle
» azioni di una Società è operazione che si
» risolve in altrettante indebite distrazioni
» del capitale sociale, della sola garanzia che
» hanno i creditori della società stessa, in quan-
» to (aggiungerà la Commissione ministeriale)
» la Società, investendo parte dei suoi Denari
» nell'acquisto delle proprie azioni, viene a
» diminuire le garanzie reali verso i terzi,
» poichè si pone nel pericolo di non trovare
» a rivendere le azioni acquistate e quindi
» di non potere più realizzare le attività così
» investite »

Promana da ciò, che trattasi davvero di una
sostanziale lesione giuridica, caratteristica
del Delitto, e non della semplice trasgressione
di una condizione o norma di condotta, spe-
ciale obiettivo della contravvenzione.

A conferma è stato rilevato che il suscitato
articolo 144 del codice di commercio non con-
tiene già una disposizione dichiarativa
di legge, la quale rivesta il carattere d'istru-
zione o di norma per gli amministratori
bensì una disposizione imperativa, proibi-
tiva nell'interesse della moralità finanziaria

e del pubblico credito, tanto che la sua trasgressione è persino colpita con severe sanzioni penali (art 244 # 3 dello stesso codice)

Senonché, sarebbe un mero fuor d'opera, nel caso in disamina, indugiarsi nella esecrata distinzione tra delitto e contravvenzione per la più esatta valutazione giuridica del fatto, dal momento che è venuta a mancare la prova oggettiva della materialità del fatto stesso nei termini onde venne contestato agli imputati.

Invero, le due perizie contabili concordemente, e la seconda in modo ancora più reciso ed esplicito della prima, mentre escludono che possa parlarsi di simulazione a riguardo dei suddetti due nuovi enti, ritengono invece che, tanto il Consorzio Mobiliare, quanto la Compagnia Finanziaria siano due istituti veri, reali ed autonomi, aventi personalità giuridica e di fatto, propria, distinta dalla Commerciale e dal Credito, comunque una delle ragioni della loro contemporanea origine fosse la difesa di codesti due istituti dagli assalti dei gruppi che se ne contendevano la egemonia. Ed a questa conclusione i periti pervennero attraverso un particolareggiato, diligente ed esauriente esame della vasta mole degli atti e documenti sequestrati ed in base ad irrefutabili constatazioni di fatto, di cui le più rilevanti possono riassumersi nelle seguenti proposizioni:

a) alla formazione del capitale sociale di lire 150 milioni per il Consorzio Mobiliare, e di lire 100 milioni per la Compagnia Finanziaria concorsero numerosi sottoscrittori, enti e privati, tutti però veri e reali, senza cioè

l'intervento delle così dette "teste di legno" o di "prestanomi" inquanto tutti intesero di obbligare realmente se stessi al finanziamento del capitale e di dare il proprio consenso e la propria obbligazione personale e dei loro mandanti alla costituzione dei nuovi enti;

b) il capitale risulta realmente versato e realmente entrato nelle casse rispettive del Consorzio Mobiliare e della Compagnia Finanziaria o mediante conferimento in denaro, o mediante addebitamenti in conto corrente disponibili presso la Commerciale od il Credito Italiano, o nei conti ordinari e speciali dei vari correntisti coi detti istituti;

c) non vennero concessi fidi particolari per creare artatamente dei sottoscrittori e dei partecipanti; che, con una mano, versassero il denaro che ricevevano con l'altra;

d) sebbene, come dianzi si è rilevato, il Consorzio e la Compagnia fossero stati istituiti anche per la difesa della Commerciale dalla minacciata egemonia dei Ferrone, e del Credito Italiano dagli assalti del gruppo Agnelli-Gualino, questo non fu che lo scopo immediato e contingente, il quale non assorbì, né poteva assorbire tutta l'attività sociale dei due nuovi enti; mentre il loro scopo precipuo, permanente, in conformità dei rispettivi Statuti, è quello di assumere partecipazioni e concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, in Banche, Società ed imprese industriali e commerciali; finalità queste comuni a tutti gli istituti di credito e non esclusivamente proprie della Banca Commerciale e del Credito Italiano.

Senonché, il P. M. respinge, come affatto

inattendibili le susseposte conclusioni, e a
spiegazione del suo dissenso, crede opportuno
anzitutto richiamarsi ad una norma di di-
ritto formale, ormai inconcussa, come è
sancta da una testuale disposizione di legge.
Dall'art. 270 cod. proc. civ. il quale statuisce
che « l'avviso dei periti non vincola l'auto-
rità giudiziaria, la quale dev' pronunciare
secondo la propria convinzione »

È ovvio però che siffatta norma non debba
essere intesa ed applicata in modo assoluto,
quasi arbitrario, nel senso che il giudice pos-
sa respingere, senz'altro, il parere dei periti
sol che lo ravvisi non conforme alla sua per-
sonale opinione. Per contra, è stato sempre
insegnato che il giudice possa, anzi debba,
dipartirsi dal parere dei periti, qualora la
conclusione a cui costoro pervennero, non
si possa logicamente coordinare alle promes-
se constatazioni di fatto, ovvero la perizia
si appalesi altrimenti erronea, fallace per
la inesattezza dei criteri tecnici a cui la
stessa è informata.

Ma di ciò non erri il benchè menomo ac-
canto nella requisitoria, forse perchè il rap-
presentante il P. M. pare diffidi della sin-
cerità della perizia, principalmente per ra-
gioni di ordine morale, avvegnachè, ad un
certo punto, leggesi nella requisitoria che
« il contegno dei primi periti non fu onesta-
bile, perchè, tra l'altro, il perito prof. Paresi,
il quale aveva eseguito la prima perizia
in collaborazione del prof. Greco, per inte-
resse dimentico di bene e fedelmente proce-
dere nelle operazioni a lui affidate e di
non avere altro scopo che quello di far cono-
scere al giudice la verità »

A tal proposito, il prof. Pavese ha rivolto a questa Commissione una istanza, con la quale dicendosi gravemente offeso, nella sua onorabilità di cittadino e di professionista, dalle su riferite parole scritte nella requisitoria, chiede che ne sia ordinata la cancellazione. Evidentemente la censura di cui si duole il Pavese si riferisce ad un incidente procedurale, riguardante giusto appunto la prima perizia e che qui vuolsi brevemente ricordare.

Oltre un anno dopo il compimento della perizia ed il deposito dell'analogha relazione nella cancelleria del tribunale di Milano, avvenuta il 7 luglio 1920, pervenuta a questa Commissione una denunzia, con la quale si riferiva che il Pavese si era reso incompatibile ad esercitare l'ufficio di perito nell'attuale procedimento perché, con mandato del 7 agosto 1921, egli era stato nominato procuratore della Banca Commerciale nella procedura fallimentare contro l'Ente Trasporto-Cotonieri di Milano.

E poiché dalle assunte informazioni e dalle esplicite ammissioni dello stesso Pavese venne a risultare vero il commessogli incarico, a cui però il Pavese sino dal 14 novembre 1921 aveva rinunciato appena era stato chiamato a dare schiarimenti, insieme al Greco, sulla detta perizia e quindi incaricato di una perizia complementare sui fatti denunziati dai Perrone, questa Commissione con sentenza del 7 gennaio 1922 revocava la nuova nomina del Pavese sulla considerazione che l'incarico affidatogli dalla Banca Commerciale potrebbe rendere vero simile il sospetto che egli non fosse più in grado di continuare (sic) ad esercitare

l'ufficio di perito nella presente istruttoria
con serenità e obiettività di criteri. Il che
importava, a chi ben guardi, che tale sospetto
non potesse estendersi al precedente operato
dello stesso Pavese, il quale si presentava
affatto immune da qualsiasi censura. E
ciò in conformità dell'analoga requisitoria
del P. M., ben vero allora rappresentato da
altro funzionario, il quale così ebbe testual-
mente ad esprimersi sull'incidente:

« ma pur non contestando la correttezza del detto
« perito (Pavese) e negando i motivi legali
« di ricusazione ecc »

Ora questa Commissione, mentre non ha
ragione di modificare il suo precedente giu-
dizio circa la incensurabile condotta del pe-
rito Pavese e del suo collaboratore, non può
assecondare la richiesta dello stesso Pavese
per la soppressione delle parole scritte, di cui
egli ha messo degl'ianza, dacché sia di pal-
mare evidenza che non ricorrono, nel caso,
le tassative speciali condizioni stabilite dal-
l'art. 398 del codice penale per l'applica-
zione dell'invocato provvedimento.

etulla poi rileva che quella perizia fosse poscia
annullata, posto mente che ciò fu determinato
da considerazioni di mera opportunità, come
si evince dalla relativa sentenza, 13 gennaio
1922, di questa Commissione, e non perché
si sospettasse in alcun modo della sincerità
del contenuto della perizia stessa.

Atteso che indarno a ribattere il risultato della
perizia si vuole indurre la dimostrazione del-
la responsabilità degli amministratori della
Banca Commerciale in ordine al delitto di
cui agli art. 144 e 247 n. 3 del codice di
commercio dai seguenti rilievi di fatto,

dei quali torna agevole, però, dimostrare la po-
ca o niuna conclusione.

È valga il vero:

- 1.) Dato pure che l'acquisto delle Comit fosse
eseguito nella Borsa di Milano da agenti di
cambio, notoriamente fiduciari della Commer-
ciale, come si afferma nella requisitoria,
non per questo se ne debba o possa arguire
che costoro agissero per incarico dei Dirigenti
del detto Istituto, e, ciò che più importa, per
conto e con denaro di esso.

La fallacia di codesta induzione appare più
manifesta se si tiene conto della circostan-
za che l'acquisto delle Comit interessava a
preferenza gli aderenti del gruppo Marsaglia,
i quali erano tra i più fedeli ed antichi ami-
ci e clienti della Commerciale, e, pertanto,
era ben naturale che costoro si avvalsero de-
gli stessi agenti di cambio che, per solito, pre-
stavano la loro opera nell'interesse della Com-
merciale;

- 2.) Non meno fallace, e quindi del tutto inatten-
dibile, si ravvisa l'argomento che l'accusa
tranne dal fatto della cessione da parte dei
fratelli Ferrone del passo delle 200 mila Comit
da essi possedute e passate poscia attraverso
la Comor (la Società Commerciale d'Oriente)
e quindi al Consorzio Mobiliare. Non dub-
bio che alle trattative di quella cessione, di
cui ebbero l'iniziativa l'Avvocato Gualino ed
il Pogliani, prese parte anche il Coeplitz,
però non risulta, anzi è da escludere, che
costui in quella occasione agisse nell'in-
teresse della Banca Commerciale e quale
amministratore delegato di essa. Invero
tutto sta a dimostrare che il Coeplitz agiva
per conto e quale fiduciario del gruppo

Marsaglia, maggiore interessato alla costituzione del Consorzio Mobiliare, nella ^{di} cui cassaforse andarono a finire le suddette 20 mila Comit.

3°) Mi è confortato di tale asserzione vale ricorrere agli interrogatori dello stesso Coeplitz, che anzi è da essi che si scende più tangibile la infondatezza dell'asserzione medesima.

« Gli è vero che il Coeplitz, specie nel suo primo interrogatorio, affermò, tra l'altro, che « come visto la possibilità di costituire un Consorzio per il rilievo delle azioni possedute dai Ferroni, si affrettò a parlarne al Presidente, ai Vice Presidenti ed a taluni Consigliere della Commerciale, seguitamente al Parca, esponente del gruppo Marsaglia »; però aggiungeva che « non per lo non perché avesse bisogno del loro voto in quanto la Banca Commerciale giuridicamente non si entrava; ma non per solo perché sentiva bisogno del loro assenso morale ».

Infatti, tanto il Crespi, che gli altri, gli espressero la loro approvazione ed il loro augurio di buona riuscita; il che trova piena conferma nelle dichiarazioni di tutti coloro che presero parte a quelle trattative.

4°) Ma l'argomento più grave e decisivo a favore della sua tesi l'accusa crede di poterlo trarre dall'episodio dei quaranta milioni in buoni del tesoro, prolevati dal Coeplitz dal portafogli della Direzione Centrale della Commerciale e consegnati a Vitaliano di Capua in conto del maggiore prezzo o soprapprezzo delle 20 mila Comit di

cui dianzi è cenno.

A tale uopo giova premettere che la detta somma, uscita il 16 marzo 1920 dalla cassa della Commerciale, si rientrò il 10 maggio successivo a seguito dell'arrivata costituzione del Consorzio Mobiliare, il quale se ne caricò l'onere, come di ragione, impostandola nei propri conti a maggior costo di azioni comperate dalla Sudameris (di cui il Banco Marsaglia è tra i fondatori) ~~comprando il Banco Marsaglia in Fran-~~
~~cia~~, anziché in conto di quelle comperate dai Perrone, e per le ragioni ampiamente esposte nella perizia e che sarebbe superfluo qui ripetere. Il che, mentre esclude si fosse trattato di un pagamento eseguito nel l'interesse della Commerciale dal suo amministratore delegato, rende veritiera l'affermazione del Caspitz, che il prelevamento della somma conseguata al Di Capua altro non costituisse che un fido allo scoperto a favore dell'istitucenda Consorzio - e per l'esso del Banco Marsaglia. In altri termini si trattò di una ordinaria operazione di finanziamento, la quale per altro, come a ragione rilevano i periti, non aveva nulla di irregolare o di misterioso. E segnatamente, per quanto concerne la registrazione di essa, vuole aggiungere che se del pagamento dei quaranta milioni non fu presa nota nei registri della Comex, ciò avvenne per soddisfare il desiderio dei Perrone, i quali vollero che della detta somma costituente la differenza tra il prezzo reale di £ 1850 e quello nominale di £ 1150 per ciascuna delle Comit, non dovesse risultare traccia veruna dal

relativo fissato bollato.

È che questo corrisponda a verità, lo assicura, tra gli altri, il Fogliani nel suo interrogatorio, affermando che fu proprio lui a consigliare di scomporre il prezzo unitario pattuito in £ 1350 per ciascuna azione nel modo dianzi esposto, allo scopo di nascondere l'alto prezzo della vendita delle Comit agli impiegati bancari, in quel tempo in agitazione per ottenere un aumento dei loro stipendi. Invece il Cocplitz suppose, come ebbe a dichiarare, che la scomposizione del prezzo fosse voluta per ragioni fiscali, che però né egli, né altri seppero ben determinare.

Ne miglior fondamento presenta l'obiezione che, a causa di quel prelevamento, la Banca Commerciale rimase dal 16 marzo al 10 maggio 1920 esposta al rischio di perdere i quaranta milioni, qualora in definitiva non si fosse riuscito a costituire il Consorzio. Anequante quell'operazione era ad esuberanza efficacemente garantita dalla nota ed incontestabile solvibilità del Banco Marsaglia, il cui rappresentante, Carea, aveva, all'uopo interpellato dal Cocplitz, autorizzato l'operazione medesima, assumendo la garanzia del rilievo, a nome del suo Banco, verso la Commerciale. A rincalzo, dall'accusa si aggiunge che le registrazioni, riguardanti i quaranta milioni consegnati al Di Capua, non rispondono alla realtà delle circostanze che accompagnarono l'eseguito pagamento di quella somma. Ma i periti esaurientemente ribattono codesto obietto, rilevando che quelle registrazioni sono perfettamente regolari

e conformi al vero, in quanto materialmen-
te e logicamente rispecchiano non solo
la materialità del pagamento effettuato,
ma benanche l'unica circostanza saliente,
che alla Banca doveva grandemente inte-
ressare, di far risultare, quella cioè relativa
alla persona - Vitaliano Di Capua - nelle cui
mani effettivamente il pagamento era stato
eseguito.

503 Riguardo, poi, allo speciale addobito, che
si rivolge al Coeplitz, per avere, senza il
preventivo benestare del Consiglio d'ammini-
strazione, eseguito il prelevamento di quel-
la somma, vuolsi anzitutto osservare che
questa, che è l'opinione del teste Vernau,
sal de Villeneuve, viene contraddetta da
parecchi altri testi componenti anche essi
il Consiglio d'amministrazione, compre-
so il Presidente Senatore Crespi, il quale
ebbe a dire che l'operazione del Coeplitz
non gli parve censurabile, massime in
considerazione della solida garanzia assun-
ta dal rappresentante il Signor Marsaglia.
D'altronde niun dubbio che, trattandosi
al postutto di una mera irregolarità di
carattere amministrativo, sarebbe enorme
che la stessa potesse servire di addentella-
to ad una qualsiasi responsabilità penale.
Che dire, poi, della deposizione di Vita-
liano Di Capua, richiamata specialmente
nella requisitoria come uno dei capisaldi
dell'accusa?

Il teste Di Capua afferma, per averlo appre-
so da persona bene informata, che il Con-
sorzio Mobiliare non fosse un ente auto-
nomo, ma dipendente dalla Commerciale
e che fosse stato istituito allo scopo di con-

« servare al gruppo Marsaglia la maggioranza
«za nelle assemblee della detta Banca ».

Trattasi evidentemente di una testimonianza,
ma non è detta "indiretta", in quanto
il Di Capua non depone per scienza propria,
ma per sentito dire e senza neanche ac-
cennare al nome del confidente, detta per-
sona cioè bene informata; d'altra parte
trattasi di una testimonianza davvero
singolare, come che non trova riscontro in
alcuna altra delle numerose deposizioni
testimoniari raccolte in processo. - E per-
tanto sarebbe inconsulto attribuire a quel-
la isolata affermazione il valore probante
di un sicuro mezzo di convinzione.

6.) A dimostrare l'assoluta inconsistenza
del rilievo, col quale si desume dall'accu-
sa che le 200 mila Comit cedute dai Per-
rone furono fatte dal Pogliani consegnare
non alla Comor, ma ad era l'acquirente,
sivvero alla Banca Commerciale, perché
questa era la vera interessata all'acquisto,
basterà ricordare la lettera 11 marzo 1920
diretta dal Pogliani alla Commerciale
d'Oriente e nella quale, tra l'altro, si
legge:

« faremo consegnare i titoli alla Banca
« Commerciale italiana per vostro conto »,
cioè per conto della Comor.

Anche l'ultimo rilievo, che può di prima
vista sembrare di qualche efficacia con-
clusiva ai fini dell'accusa, si chiarisce
affatto inconsistente di fronte ad una pre-
cisa e preventiva constatazione dei periti.
Non dubbio che il Consorzio Mobiliare
avendo acquistato in complesso 27.805 azioni
Comit per il prezzo complessivo di L. 328.461.791,50

fosse nella impossibilità di pagare l'intera
somma col proprio capitale azionario, dacché
questo non oltrepassava i centocinquanta mi-
lioni. Però a stabilire, se ed in qual modo
il Consorzio abbia potuto provvedere al fabbi-
sogno finanziario occorrente in più, circa
180 milioni, del capitale proprio, risponde
esaurientemente la perizia nei seguenti pre-
cisi termini:

« i fondi del Consorzio vengono tratti dal
« finanziamento che esso si procura con
« i rapporti passivi presso il Credito Italiano,
« la Banca Svizzera Italiana di Lugano, la
« Banca Bellinghghi, la Banque Française
« et Italienne pour l'Amérique du Sud, con
« provvide giornaliera presso la Banca di
« Italia e con un conto corrente fluttuante
« presso la Banca Commerciale ».

Il perito diceva fluttuante questo conto per-
ché non sempre esse presenta un saldo pas-
sivo per il Consorzio, ma talvolta presenta
anzi saldi attivi.

D'altro canto, perimenti constatarono i
periti, che la Compagnia finanziaria, la
quale aveva acquistato 300.000 azioni del Cre-
dito Italiano, per il prezzo complessivo di
L. 264.114.591.50, non potendo far fronte col
solo suo capitale azionario, di non oltre
cento milioni, al fabbisogno dell'intero prezz-
zo, ne aveva pagato la differenza in li-
re 165 milioni circa, mediante operazione
di rapporti passivi ed un conto corrente, an-
che esso fluttuante, col Credito Italiano.

Di fronte a siffatte constatazioni perde
valore l'argomento che l'accusa vuol tra-
sferire dal reciproco finanziamento della Commer-
ciale a favore della Compagnia finanziaria

per l'acquisto delle Credit, e viceversa del
Credito Italiano a favore del Contagio Mo-
biliare per l'acquisto delle Comit, finan-
ziamento, per altro, che non vada nel di-
vieto dell'art 184 del codice di commercio
per riflesso che non concreta l'ipotesi di un
investimento, da parte di una Banca, di
capitali propri in azioni proprie, ma si
risolve in una operazione lecita di credito,
di anticipazione di somme efficacemente ga-
rantite e destinate all'acquisto di azioni
che non appartengono all'istituto socie-
tario.

Ottefoldie, per quanto più specialmente
attiene alla responsabilità degli amministra-
tori del Credito Italiano, in ordine sempre
al delitto di cui nei più volte ripetuti arti-
coli 184 e 244 n. 3 del codice di commercio,
l'accusa ritiene che ne sorga per prova
la prova della incontestata ed incontestabile
circostanza di avere il Credito Italiano,
a mezzo dei suoi dirigenti, partecipato diret-
tamente, con la somma di £10 milioni,
ridotti poi a 6.000 mila lire, alla formazio-
ne del capitale azionario della Compagnia
Finanziaria, la quale, secondo l'accusa, era
stata creata al precipuo e specifico fine
di acquistare azioni del Credito.
Senonché, anzitutto, non è conforme a veri-
tà, che la Compagnia fosse stata istituita
principalmente allo scopo teste enumerato,
ciò che è smentito in modo irrefutabile
da quanto dispone l'articolo 3 dello statuto
sociale del nuovo ente. D'altra parte, bene
si avvisa la difesa del Credito Italiano nel
l'assumere che non può dirsi illecita la
partecipazione di una società commerciale

le alla formazione del capitale di un'altra
Società ancor quando questa abbia, tra
gli altri fini, pur quello di comprare
azioni della società che sottoscrisse, con-
correndo alla formazione del capitale. Pe-
roché neanche questa ipotesi integra si
specchia la figura del delitto in esame. In-
vero il Credito Italiano, sottoscrivendo alla
formazione del capitale della Compagnia
non è già che ritira, in corrispettivo
della quota di denaro versato, altrettante
sue azioni, sìvero esso diventava azionista
della Compagnia ed in tale qualità partecipa
va a tutte le vicende delle operazioni del
nuovo ente istituito, comprese quelle rela-
tive all'acquisto delle sue azioni, senza
però potere decampare su di esse diritti
diversi da quelli di ogni altro azionista.
Il che ribadisce il concetto che il Credito
non poteva in alcun modo influire sulla
libera disponibilità di quelle azioni, deman-
data esclusivamente alla Compagnia.

Ottepoché i fatti denunziati dai Perrone
nella loro costituzione di parte civile a
carico del solo Bocplitz, mentre in sostan-
za altro non sono che la parziale riprodu-
zione dell'accusa originaria, si appale-
sano, al pari di questa, destituiti del ben-
die menomo fondamento, specie in con-
fronto delle indagini peritali, onde con
evidenza di ragione non si è creduto op-
portuno farne oggetto di speciale e sepa-
rato capo d'imputazione.

Nonpertanto è opportuno rilevare che i pe-
riti, rispondendo agli speciali quesiti loro
proposti, escludono, nella maniera la più
assoluta, che la Banca Commerciale, e

per essa il Boeslitz, abbia, dal 1918 in poi, fatto grandi acquisti di azioni Comit, sino a raggiungere la cospicua cifra di 480 mila, che avrebbe, al dire dei denunzianti, assorbito tutto il capitale azionario, in guisa che la Banca continuava a funzionare esclusivamente con i depositi e con le riserve. Ammettono invece i periti che effettivamente il detto istituto, durante il connotato periodo, abbia, per conto ed in nome di terzi, gestite, comprate e vendute azioni proprie; ma ciò non urta affatto nel divieto di legge, trattandosi di operazioni eseguite per commissione d'altri, la maggior parte per incarico del gruppo Marzaglia. La medesima norma va seguita in ordine ai fatti denunziati dal Tempera nel suindicato foglio di lumi, a carico dello stesso Boeslitz e di altri dirigenti della Banca commerciale, ma per una ragione ben diversa, quella cioè del trattarsi di fatti nuovi, i quali non hanno nulla a vedere con l'attuale procedimento.

Dalle premesse considerazioni consegue che sia conforme a giustizia estendere la dichiarazione di non luogo, per inestitanga di reato, anche agli imputati del delitto di cui agli art. 444 e 247 n. 3 del cod. ed di commercio.

Ormai, non è più possibile il dubbio sulla realtà ed autonomia tanto del Consorzio Mobiliare Finanziario, quanto della Compagnia Finanziaria, e siccome prova il fatto che i due nuovi enti, tuttora in vita, hanno, sino dall'inizio della loro creazione, e ad oggi, sempre funzionato in conformità dei rispettivi Statuti, in modo auto-

uomo ed indipendente dalla Banca Commerciale Italiana e dal Credito Italiano; i quali, a loro volta, hanno continuato ad esplicare la rispettiva loro multiforme attività bancaria con sempre crescente vantaggio dei propri azionisti e clienti, nonché del commercio, in genere, e dell'industria nazionale.

A ribadirlo, se ve ne fosse ancor d'uopo, vuol si aggiungere che lo stesso avvocato Turletti - che fu il primo, con la sua petizione al Parlamento, a mettere il mondo a rumore e dare occasione all'attuale procedimento, denunziando la illegalità dei rapporti finanziari intercorsi tra la Banca Commerciale e il Consorzio Mobiliare - chiamato a ratificare la denuncia, finì col dichiarare che egli aveva dovuto rivedersi, nel senso di dover, ora, riconoscere che l'operazione concernente quei rapporti era stata corretta e che gli azionisti della Banca Commerciale Italiana non erano stati menomamente lesi nei loro diritti, né avevano risentito alcun danno da quell'operazione.

Infine è da rilevare che in rapporto al Senatore Saldini, defunto nel corso della istruttoria, e del Levi della Vida, che non prese alcuna parte ai fatti innanzi esaminati, occorre provvedere nel senso richiesto dal Pubblico Ministero.

Per questi motivi -

Letto ed applicato l'articolo 17 del regolamento giudiziario del Senato;

In parziale difformità della requisitoria del Pubblico Ministero;

Delibera come appresso:

- 1.) Dichiarare estinta l'azione penale contro il Senatore Cesare Saldini per l'avvenuta

morte di lui.

- 2°) Dichiarò non luogo a procedimento con-
tro Ettore Levi della Vida per non avere com-
messo il fatto addebitatogli, né avervi concorso.
- 3°) Dichiarò non luogo a procedimento contro
Crespi Silvio, Fenoglio Pietro, Tarea Carlo,
Sacchi Guido, Toeplitz Giuseppe, Pielli Giovan
Battista, Balzarotti Federico, Pogliani Ange-
lo, Perrone Pio e Perrone Mario perché i
fatti loro rispettivamente addebitati, come ai
capi d'imputazione, non costituiscono reato.
- 4°) Ordinò la restituzione, a chi di ragione,
di tutti i registri, atti e documenti in se,
questro. (Si approvano le parole interlineate.)
Così deciso in Roma il 19 dicembre 1922.

„ Melabio

„ Di Vico

„ C. Guglielmi

„ C. Sandrelli

„ C. Schiralli

„ Nery

„ Castiglioni

Si notificò al P. M. delle p. e.
G. Perrone e Lippi che hanno conseguito il deposito.

C. Schiralli

Notificata al P. M.

il 16 febbraio 1923 - dalle p. e. il 23 febbraio 1923.

Vedi n. 99 reg. spedizioni

Fontana

17.7.24 ritrasmessa copia
all'Aut. Morpurgo nello in-
teresse del Credito Italiano.

Vedi Sent. n. 263 della
Commissione d'Accusa.

Fontana